



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 29/2019

Argomento: OPERAZIONI CON PONTONE GALLEGGIANTE E RIMORCHIATORE PER RECUPERO CESTE METALLICHE CONTENENTI BOTTIGLIE DI VINO SPUMANTE;

Località: zona di mare antistante CALA DEGLI INGLESII Comune di Portofino;

Periodo: In condizioni meteomarine favorevoli, nella finestra temporale compresa tra il 04 FEBBRAIO – 15 FEBBRAIO 2019;

Richiedente: Soc. BARRACUDA – SUB SRL con sede in Genova;

Committente: Soc. JAMIN SRL con sede in Recco;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

VISTA l'istanza presentata in data 24.01.2019, presso L'Ufficio Locale Marittimo di Portofino e presa in carico al protocollo al n°1616, con la quale la Soc. **BARRACUDA SUB srl con sede in Genova, in via San Bartolomeo del Fossato 101r**, d'ora in avanti denominato "organizzatore" ha richiesto l'emanazione di provvedimenti di competenza per effettuare delle operazioni con impiego di mezzi navali e operatori tecnici subacquei, per il recupero di n°3 ceste metalliche contenenti bottiglie di vino spumante, presso lo specchio acqueo antistante la località denominata "Cala degli Inglesi" (Comune di Portofino) con coordinate geografiche 44° 18' 26" Nord e 009° 11' 25" Est su un fondale di mt.50, il primo giorno utile, in condizioni meteo marine favorevoli, in una finestra temporale compresa tra il 4 febbraio ed il 15 febbraio 2019;

VISTA la concessione demaniale marittima n°10 - rep.1666 rilasciata in data 15.11.2016 dal Comune di Portofino e scadente il 31.12.2020;

VISTO il Decreto autorizzativo n°2571 ai sensi dell'art.109 del D.Lgs n.152/06, rilasciato dalla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero ed acque in data 06.06.2016;

- VISTA** la nota prot.413 in data 22/03/2017 del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta di Portofino, con cui viene rilasciata **l'autorizzazione con prescrizioni**, espressa con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°9 del 20.03.2017 ed il successivo nulla osta anticipato per le vie brevi e formalizzato via mail assunto al protocollo n° 2370 in data 04.02.2019 del Direttore del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino;
- VISTO** il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Portofino con la nota prot.1960 in data 29.1.2019;
- VISTI** il Certificato di Navigabilità n° 2016/1872 rilasciato in data 19/03/2016 dalla Capitaneria di Porto di Genova ed il Certificato di Idoneità n° 2017/1816 rilasciato in data 29/03/2017 dalla Capitaneria di Porto di Genova al Galleggiante denominato "VLADI I" - GE 8718; Il Certificato di Navigabilità n° 2017/878 datato 20/02/2017 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova ed il Certificato di Idoneità n° 2017/920 datato 21/02/2017 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova al Rimorchiatore denominato "BRAVO" – GE 8741;
- VISTO** il messaggio n° 1988 in data 29/01/2019 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta per avviso ai naviganti;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento delle operazioni in argomento;
- VISTA** la propria ordinanza 152/2009 emanata in data 12/08/2009 "disciplina attività subacquea nelle acque del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure"; nonché del D.M. 146/2008;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti di ufficio.

RENDE NOTO

che nei giorni di seguito specificati, in condizioni meteo marine favorevoli, nella zona di mare per un raggio di 200 metri dal punto di coordinate nautiche geografiche **DATUM WGS 84**:

PUNTO	Latitudine	Longitudine
unico	44° 18' 26" Nord	009° 11' 25" Est

verranno effettuati, in orario diurno e condizioni meteo marine favorevoli, da parte della ditta Barracuda Sub s.r.l. con sede a Genova, delle operazioni di posa di n° 3 (tre) ceste metalliche contenente bottiglie di vino spumante ed il recupero di 1 (una) cesta metallica contenente sempre bottiglie di vino spumante, presso il predetto specchio acqueo avente un fondale di metri 50.

Le predette operazioni, verranno effettuate mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali: **Galleggiante "VLADI I" GE 8718 - Rimorchiatore "BRAVO" GE 8741-**, meglio indicati nei visti in premessa, così come meglio evidenziato dall'estratto di planimetria, allegata a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente ordinanza.

Nell'esecuzione dei lavori verrà impiegato altresì il sotto elencato personale, con qualifica operatore tecnico subacqueo (OTS):

- Sig. **CAVO Lorenzo** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n°311 con scadenza visita 17/05/2019;
- Sig. **COLOMBINO Francesco** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n°161 con scadenza visita 08/04/2019;
- Sig. **FRANCO Alfio** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Savona al n°108 con scadenza visita 06/12/2019;
- Sig. **GRONDONA Claudio** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova AL N°127 con scadenza 30/07/2019;
- Sig. **MAZZARELLA Flavio** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova AL N°150 con scadenza 18/07/2019;
- Sig. **SCARDINO Francesco** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova AL N°94 con scadenza 01/07/2019;
- Sig. **SPINA GAIUSEPPE** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Savona al n° 69 con scadenza il 11/12/2019;
- Sig. **MORETTI Fabio** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n° 215 con scadenza il 25/07/2019;
- Sig. **MORETTI Matteo** iscritto nel registro sommozzatori della Capitaneria di Porto di Genova al n° 213 con scadenza il 08/05/2019;

Periodo: dal 04 Febbraio 2019 al 15 Febbraio 2019 (in orario diurno e con condizioni meteo marine favorevoli)

ORDINA

Art. 1

Nell'arco temporale sopra indicato, all'interno dell'area circolare avente raggio di 200 metri dal punto di coordinate geografiche, di cui al rende noto, nei pressi di Cala degli Inglesi nel Comune di Portofino e nel corso delle **effettive operazioni** che verranno svolte in orario diurno e condizioni meteo marine favorevoli, con i mezzi navali Rimorchiatore **BRAVO** e pontone **VLADI I°**, le unità in transito dovranno navigare ad una distanza di 200 (duecento) metri dai suddetti mezzi navali. In tale area è altresì vietato l'ormeggio e la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente le operazioni in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

Il/I comandante/i della/e unità impegnate nell'esecuzione delle operazioni in parola dovranno;

- a) Fare la comunicazione, almeno 24 ore prima delle "effettive operazioni in zona", alla sala Operativa di S.M.Ligure (0102777552);
- b) prestare ascolto radio obbligatorio;
- c) verificare prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dalle operazioni siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;

- d) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni che dovranno essere effettuati in orari diurne;
- e) sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dei lavori, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di “buone perizia marinaresca”;
- f) comunicare all’Autorità Marittima ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo od interrompendo le stesse;
- g) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- h) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte.

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all’osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Art. 3

Il personale operante, avente la qualifica OTS dovrà:

- a) operare nei limiti di profondità previsti dalle reciproche abilitazioni;
- b) attenersi a tutte le prescrizioni impartite dall’ordinanza n° 152/2009 citata in premessa;
- c) evitare ogni forma di inquinamento derivante dalle operazioni in argomento;
- d) utilizzare i mezzi impiegati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e per il loro utilizzo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per consentire che l’attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;

Art. 4

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione non esonera la ditta richiedente di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni contenute nei vari pareri propedeutici all’approvazione delle operazioni in argomento.

Art. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 04/02/2019

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS



44°18'26.0"N 9°11'25.0"E

Misura distanza
Distanza totale: 201,54 m (661,21 pd)